

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3324**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(FINI)

**di concerto col Ministro dell'interno**

(PISANU)

**col Ministro della giustizia**

(CASTELLI)

**e col Ministro dell'economia e delle finanze**

(SINISCALCO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 2005**

—————

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale della Repubblica federale di Jugoslavia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Belgrado il 29 marzo 2002

—————

## **INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	5
Analisi tecnico-normativa .....	»	8
Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) .....	»	9
Disegno di legge .....	»	10
Testo dell’Accordo in lingua ufficiale .....	»	12

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica federale della Jugoslavia (è stata mantenuta tale denominazione, pur essendosi costituita il 4 febbraio 2003 la Repubblica di Serbia-Montenegro, in quanto la controparte, consultata dalla nostra rappresentanza a Belgrado, avendo già ratificato l'Accordo, non ha aderito alla proposta italiana di aggiornare la denominazione) si impegnano a fornirsi, sia su richiesta sia spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive Autorità doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e realizzare, nello stesso tempo, una efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, rendendo così più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.

L'Accordo si compone di ventiquattro articoli, un preambolo ed un allegato.

L'articolo 1 contiene le definizioni per una puntuale specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo.

L'articolo 2 delimita il campo di applicazione dell'Accordo ed individua nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per applicarlo.

L'articolo 3 delimita il campo di applicazione dell'assistenza prevista dall'Accordo.

L'articolo 4 prescrive l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale a fornirsi informazioni riguardanti la legislazione e le procedure doganali in vigore nei rispettivi Paesi e ogni utile elemento relativo a nuovi metodi adottati nella lotta alle infrazioni doganali.

L'articolo 5 contempla i casi di assistenza tecnica che le due Amministrazioni possono fornirsi reciprocamente.

L'articolo 6 prescrive l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale ad esercitare una speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni alla normativa doganale.

L'articolo 7, tra l'altro, sancisce l'obbligo per ciascuna Amministrazione di fornirsi spontaneamente ogni informazione quando ci sia un pericolo per l'economia, la salute pubblica e ogni altro interesse essenziale dell'altra Parte contraente.

L'articolo 8 prevede lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali circa la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci.

L'articolo 9 prevede che le Amministrazioni doganali si prestino mutua assistenza per applicare misure temporanee, avviare procedimenti compresi il sequestro, il blocco e la confisca dei beni e disporre dei beni, proventi o mezzi strumentali confiscati in seguito all'assistenza fornita nel quadro del presente Accordo, conformemente alle disposizioni legislative ed amministrative della Parte contraente che ne esercita il controllo.

L'articolo 10 prevede la possibilità, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, di ricorrere al metodo della consegna controllata.

L'articolo 11 disciplina il caso in cui è possibile richiedere i documenti, in copie autentiche o in originale.

L'articolo 12 detta le regole che devono essere osservate dalle Amministrazioni doganali in ordine all'utilizzo e alla diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti.

L'articolo 13 condiziona lo scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti assicurino un livello di protezione giuridica a tali dati equivalente a quello previsto dalla legislazione della Parte contraente adita o almeno a quello indicato nell'apposito Allegato che costituisce parte integrante dell'Accordo.

Gli articoli 14 e 15 descrivono le procedure e le formalità che devono essere rispettate dalle Amministrazioni doganali nelle formulazioni e nelle esecuzioni delle richieste.

L'articolo 16 prevede la possibilità che i funzionari dell'Amministrazione richiedente assistano alle indagini effettuate nel territorio dell'altra Parte Contraente adita.

L'articolo 17 prevede la possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte contraente a deporre in qualità di testimoni o di esperti in

giudizi instaurati davanti le competenti Autorità dell'altra Parte contraente.

L'articolo 18 fissa i criteri di ripartizione delle spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 19 detta le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con la pratica attuazione dell'Accordo, istituendo inoltre una Commissione mista per l'esame delle questioni connesse con la cooperazione e la mutua assistenza, nonché per la risoluzione delle controversie in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo.

L'articolo 20 definisce l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo.

L'articolo 21 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.

Gli articoli 22, 23 e 24 disciplinano l'entrata in vigore, la durata e la denuncia dell'Accordo.

## RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di mutua assistenza per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, comporta i seguenti oneri, in relazione ai sottoindicati articoli:

*Articolo 17:*

Viene previsto il rimborso delle spese di viaggio e di missione per i funzionari della Parte contraente, convocati a deporre in qualità di testimoni ed esperti.

Nell'ipotesi dell'invio annuo a Belgrado di due funzionari per un periodo di tre giorni nella indicata città, la relativa spesa è così quantificabile:

*Spese di missione:*

pernottamento (euro 139 al giorno x 2 persone x 3 giorni)	euro	834
diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 126, cui si aggiungono euro 38, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di euro 164 viene ridotto di euro 42, corrispondente ad un terzo della diaria (euro 122 + euro 48) quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) (euro 170 x 2 persone x 3 giorni)	»	1.020

*Spese di viaggio:*

biglietto aereo andata-ritorno Roma - Belgrado (euro 1.033 x 2 persone = euro 2.066 + euro 103 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	2.169
---	---	-------

Totale onere (articolo 17)	euro	4.023
----------------------------	------	-------

*Articolo 16:*

Viene previsto l'invio di funzionari in Jugoslavia per assistere alle indagini relative alle infrazioni doganali. A tale fine, nell'ipotesi di invio di

due funzionari a Belgrado, con una permanenza di sei giorni in detta città e, sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa è così suddivisa:

*Spese di missione:*

pernottamento (euro 139 al giorno x 2 persone x 6 giorni)	euro	1.668
diaria giornaliera (euro 170 x 2 persone x 6 giorni)	»	2.040

*Spese di viaggio:*

biglietto aereo andata-ritorno Roma - Belgrado (euro 1.033 x 2 persone = euro 2.066 + euro 103 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	2.169
---	---	-------

Totale onere (articolo 16)	euro	<u>5.877</u>
----------------------------	------	--------------

*Articolo 19:*

Al fine di esaminare i programmi operativi, è prevista l'istituzione di una Commissione mista, che si riunirà annualmente a Belgrado, salvo diverso accordo tra le Parti contraenti.

Nell'ipotesi dell'invio di tre funzionari a Belgrado, con una permanenza di quattro giorni in detta città e, sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa è così suddivisa:

*Spese di missione:*

pernottamento (euro 139 al giorno x 3 persone x 4 giorni)	euro	1.668
diaria giornaliera (euro 170 x 3 persone x 4 giorni)	»	2.040

*Spese di viaggio:*

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Belgrado (euro 1.033 x 3 persone = euro 3.099 + euro 155 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	3.254
---	---	-------

Totale onere (articolo 19)	euro	<u>6.962</u>
----------------------------	------	--------------

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle dogane, a decorrere dal 2005, ammonta a euro 16.862, in cifra tonda euro 16.860.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Si precisa, inoltre, che non viene prevista alcuna spesa aggiuntiva per gli interpreti e traduttori (articolo 18, paragrafo 1) in quanto dette funzioni vengono svolte dai funzionari di ruolo in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle dogane.

Peraltro, tenuto conto della esperienza verificatasi in precedenti analoghi Accordi, la ipotesi prevista dalla disposizione dell'articolo 18, paragrafo 2, relativa a spese «elevate e non usuali» è del tutto eventuale e non richiede alcuna quantificazione di onere aggiuntivo.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

La ratifica dell'Accordo di cui si tratta, analogamente ad altri già conclusi da parte italiana nel medesimo settore, deve essere autorizzata *ex* articolo 80 della Costituzione, con legge, dal momento che alcune sue disposizioni, quali ad esempio quelle contenute nell'articolo 17, che prevede che funzionari di una Parte contraente depongano in procedimenti instaurati nel territorio dell'altra Parte contraente, o nell'articolo 16, che consente ai funzionari doganali di una Parte di assistere ad indagini nel territorio dell'altra Parte, portano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato e perciò stesso rendono questo necessario.

L'esecuzione dell'Accordo non richiede norme di adeguamento della legislazione vigente.



## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

L'importanza di disporre di un quadro giuridico appropriato nell'ambito del quale ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa, nonché lo sviluppo dei rapporti tra le Amministrazioni doganali dei due Paesi, hanno indotto i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica jugoslava ad assumere l'iniziativa di concludere un accordo bilaterale, intergovernativo, di mutua assistenza amministrativa in materia doganale, volto a regolare tale materia tra le due Parti contraenti.

I negoziati di tale atto sono stati condotti dalla Parte italiana con la Controparte sulla base di un testo adeguato alle rispettive esigenze - elaborato conformemente al testo *standard* redatto dall'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) - e, comunque, improntato al rispetto dei principi di completezza, chiarezza e semplicità che caratterizzano ogni efficace strumento di cooperazione amministrativa.

Destinatari: nel concludere l'Accordo le Parti prevedono ampie possibilità di assistenza tecnica e amministrativa, collaborazione e scambi di informazioni e documenti fra le Amministrazioni doganali dei due Paesi. In senso più lato, destinatari ultimi del suddetto Accordo sono gli operatori economici, in quanto esso ha per fine quello di rendere più trasparente l'interscambio commerciale fra i due Paesi facilitando così il movimento delle merci attraverso le rispettive frontiere.

Analisi costi-benefici: dall'esecuzione dell'Accordo si attendono benefici in materia doganale e nel settore degli scambi commerciali. Tale Accordo consentirà infatti, da una parte, di assicurare una più corretta applicazione delle rispettive legislazioni doganali, rafforzando in tale modo i mezzi di lotta contro la frode, in particolare il traffico illecito degli stupefacenti, dall'altra, di agevolare e semplificare le procedure doganali connesse con ogni legittima transazione, rendendo così più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi e, nel contempo, meno oneroso il compito degli operatori.

Il suddetto Accordo permetterà inoltre di sviluppare e mantenere con la Repubblica federale jugoslava dei proficui rapporti diretti ed immediati sul piano delle Amministrazioni doganali e degli addetti a tale settore, che saranno particolarmente utili per il raggiungimento degli obiettivi di volta in volta prefissati.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale della Repubblica federale di Jugoslavia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Belgrado il 29 marzo 2002.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 16.860 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



**ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA TRA IL  
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO  
FEDERALE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI JUGOSLAVIA  
PER LA PREVENZIONE, L'ACCERTAMENTO E LA REPRESSIONE  
DELLE INFRAZIONI DOGANALI**

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo Federale della Repubblica Federale di Jugoslavia, di seguito denominati Parti Contraenti,

Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali ed agricoli;

Considerando che l'azione contro le infrazioni doganali può essere resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;

Considerando l'importanza di assicurare l'esatta percezione dei diritti e delle altre tasse all'importazione o all'esportazione e la precisa applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli, quest'ultimi comprendenti le infrazioni attinenti alla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica;

Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società;

Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla citata Convenzione e successivi emendamenti;

Tenuto conto della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale di Bruxelles sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;

hanno convenuto quanto segue:

## DEFINIZIONI

### Articolo 1

Ai fini del presente Accordo si intende per:

a) "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative:

- all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci e dei capitali, compresi i mezzi di pagamento;
- alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione ed all'esportazione;
- alle misure di divieto, restrizione e controllo incluse le disposizioni sul controllo dei cambi;
- alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;

- b) "Amministrazioni doganali", l'Amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guardia di Finanza, per la Repubblica italiana, e l'Amministrazione Federale doganale, per la Repubblica Federale di Jugoslavia, competenti per l'applicazione delle disposizioni previste alla precedente lettera a);
- c) "Amministrazione doganale richiedente", l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente che inoltra una richiesta di assistenza in materia doganale;
- d) "Amministrazione doganale adita", l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
- e) "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;
- f) "diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse o imposizioni, gravanti sulle merci, che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e le tasse all'importazione o all'esportazione istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea;
- g) "consegna controllata", il metodo che permette alle merci conosciute o sospettate di traffico illecito di entrare nel, uscire da o circolare nel territorio dello Stato di ciascuna Parte Contraente, sotto il controllo delle competenti Autorità delle stesse, allo scopo di identificare le persone coinvolte nel traffico illecito;
- h) "persona" ogni persona fisica o giuridica;
- i) "dati personali", ogni informazione riferita ad una persona identificata o identificabile;
- j) "stupefacenti e sostanze psicotrope", tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope del 20 dicembre 1988, compresi quelli riportati nell'allegato alla citata Convenzione e successivi emendamenti.

## CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

### Articolo 2

1. Le Parti Contraenti per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano reciprocamente assistenza amministrativa, alle condizioni stabilite dal presente Accordo, al fine di:
- a) assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale;
  - b) prevenire, ricercare e reprimere le infrazioni della legislazione doganale.

2. L'assistenza, ai sensi del presente Accordo, viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformità alle disposizioni legislative ed amministrative nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale.
3. Il presente Accordo è limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti; le disposizioni di questo Accordo non potranno far sorgere in capo ad alcun soggetto privato il diritto di ottenere, sopprimere od escludere mezzi di prova o di impedire l'esecuzione di una richiesta.

### CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ASSISTENZA

#### Articolo 3

1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su domanda o di propria iniziativa, le informazioni, i documenti e l'intelligence che possono contribuire ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali.
2. Ciascuna Amministrazione doganale nel procedere ad una indagine per conto di un'altra Amministrazione doganale, si comporta come se operasse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità nazionale.

#### Articolo 4

1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali necessarie e pertinenti per le indagini relative ad un'infrazione doganale.
2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni relative a:
  - a) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;
  - b) nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.

### CASI DI ASSISTENZA

#### Articolo 5

Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si scambiano, su domanda e, all'occorrenza, previa indagine, nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, ogni informazione atta



ad assicurare l'esatta percezione di diritti e tasse doganali, in particolare le informazioni che agevolano:

- a) la determinazione del valore in dogana, la classificazione tariffaria delle merci e l'origine delle merci;
- b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.

#### Articolo 6

Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce informazioni ed esercita una sorveglianza speciale su:

- a) le persone conosciute dall'Amministrazione doganale richiedente per aver commesso o sospettate di commettere un'infrazione doganale, in particolare quelle che entrano nel od escono dal territorio doganale della Parte Contraente adita;
- b) le merci in transito o in deposito sospettate dall'Amministrazione doganale richiedente di costituire oggetto di un traffico illecito in entrata o in uscita dal suo territorio;
- c) i mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali nel territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente;
- d) i luoghi sospettati dall'Amministrazioni doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali nel territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente.

#### Articolo 7

1. Le Amministrazioni doganali si forniscano reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni ed intelligence circa le transazioni effettuate o progettate che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale.
2. Nei casi che potrebbero comportare un danno sostanziale all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, informazioni di propria iniziativa.

#### Articolo 8

Le Amministrazioni doganali, di propria iniziativa o su richiesta, si forniscono reciprocamente informazioni.

- a) se le merci esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legittimamente importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita;
- b) se le merci importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legittimamente esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita, ed il regime doganale nel quale le merci siano state eventualmente collocate.

#### Articolo 9

Le Amministrazioni doganali:

- a) si assistono reciprocamente riguardo all'esecuzione delle preventive misure e dei procedimenti compresi il sequestro, il blocco e la confisca dei beni;
- b) liquidano i beni, proventi o mezzi strumentali confiscati in seguito all'assistenza fornita nel quadro del presente Accordo, in conformità alle disposizioni nazionali legislative ed amministrative della Parte Contraente che esercita il controllo di questi beni, proventi o mezzi strumentali.

### CONSEGNA CONTROLLATA

#### Articolo 10

Le Amministrazioni doganali possono, d'intesa ed in accordo con le loro rispettive disposizioni legislative e regolamentari, ricorrere al metodo della consegna controllata di merci integre, rimosse o sostituite interamente o parzialmente.

### DOCUMENTI ED INTELLIGENCE

#### Articolo 11

1. I documenti originali sono richiesti solo nei casi in cui le copie conformi risultino insufficienti e sono restituiti non appena possibile; i relativi diritti dell'Amministrazione doganale adita o dei terzi restano impregiudicati.
2. I documenti, l'informazioni e l'intelligence da scambiarsi in conformità al presente Accordo sono accompagnati da tutte le informazioni utili che ne permettono il relativo utilizzo ed interpretazione.

### UTILIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI

#### Articolo 12

1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nell'ambito dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti civili, penali ed amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive norme giuridiche interne, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.
2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati ad organi diversi da quelli previsti da questo Accordo solamente se, l'Amministrazione doganale che li ha forniti, vi acconsente espressamente a condizione che le disposizioni legislative interne dell'Amministrazione che li riceve non vieti tali comunicazioni.
3. Le disposizioni del precedente paragrafo non sono applicabili alle informazioni concernenti infrazioni relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope. Tali informazioni possono essere comunicate solamente alle altre autorità direttamente coinvolte nella lotta al traffico illecito di droga.
4. I documenti, le comunicazioni e le informazioni possono essere trasmessi, ove possibile, mediante supporto informatico prodotte in ogni forma e per lo stesso scopo.
5. In ragione degli obblighi che derivano alla Repubblica italiana in quanto Stato membro dell'Unione Europea, le disposizioni del paragrafo 2 non ostano, tuttavia, a che le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti possano essere, quando vi sia necessità, trasmessi alla Comunità Europea ed agli altri Stati membri dell'Unione stessa.
6. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti disponibili per l'Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente, per l'applicazione del presente Accordo, godono della stessa protezione accordata ai documenti ed alle informazioni della stessa natura dalla legge nazionale della suddetta Parte Contraente.

### PROTEZIONE DATI PERSONALI

#### Articolo 13

Allorquando dati personali sono scambiati ai sensi di questo Accordo, le Parti Contraenti assicurano un livello di protezione equivalente a quello previsto dalla legislazione della Parte Contraente che fornisce informazioni o, almeno il livello di protezione che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo, che è parte integrante di quest'ultimo.

### COMUNICAZIONE DELLE RICHIESTE

#### Articolo 14

1. L'assistenza prevista dal presente Accordo, è scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali.
2. Le richieste di assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, richieste possono anche essere formulate oralmente. In tal caso esse devono essere confermate per iscritto senza indugio.
3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo Articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:
  - a) il nome dell'Amministrazione doganale richiedente,
  - b) l'oggetto ed i motivi della richiesta,
  - c) un breve resoconto della questione, gli elementi giuridici e la natura del procedimento,
  - d) i nomi e gli indirizzi delle parti coinvolte nel procedimento, se conosciuti.
4. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una o dall'altra Amministrazione doganale, viene soddisfatta nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente adita.
5. I documenti, le informazioni e l'intelligence di cui al presente Accordo sono comunicate all'Ufficio competente designato da ciascuna Amministrazione doganale. Una lista di funzionari di questo Ufficio viene fornita all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente in conformità con le disposizioni previste nell'art. 19.
6. Le Amministrazioni doganali adottano tutte le misure affinché i loro funzionari, responsabili per la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, mantengano reciprocamente relazioni personali e dirette.

### ESECUZIONE DELLE RICHIESTE

#### Articolo 15

1. Se l'Amministrazione doganale adita non dispone dei documenti o delle informazioni richiesti, essa deve conformemente alle proprie disposizioni legislative ed amministrative nazionali:
  - a) avviare ricerche per procurarsi quei documenti o quelle informazioni, oppure

- b) trasmettere rapidamente la richiesta all'autorità competente, oppure
  - c) indicare quali sono le autorità competenti in materia.
2. Ogni indagine iniziata conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, può comportare la raccolta delle disposizioni fatte dalle persone alle quali vengono richieste informazioni in relazione ad una infrazione doganale nonché quelle rilasciate da testimoni ed esperti.

#### Articolo 16

- I. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzionari all'uopo designati dall'Amministrazione doganale richiedente possono, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita e alle condizioni eventualmente imposte da quest'ultima:
- a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita documenti, registri ed altri dati pertinenti allo scopo di estrarne informazioni concernenti quella infrazione doganale;
  - b) procurarsi copie dei documenti, registri ed altri dati concernenti quella infrazione doganale,
  - c) assistere alle indagini effettuate dall'Amministrazione doganale adita sul territorio doganale della Parte Contraente adita, ed utili all'Amministrazione doganale richiedente.
2. Quando, alle condizioni previste dal paragrafo 1 del presente Articolo, i funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente, siano presenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, devono essere in grado ogni momento di fornire la prova del loro mandato. Essi, beneficiano sul posto della stessa protezione ed assistenza accordate ai funzionari doganali dell'altra Parte Contraente dalla legislazione in vigore sul territorio di quest'ultima e sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa.

#### ESPERTI E TESTIMONI

#### Articolo 17

1. Su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente autorizza, quando possibile, i propri funzionari a deporre, in qualità di testimoni od esperti, nei procedimenti giudiziari o amministrativi relativi ad una infrazione doganale perseguita nel territorio della Parte Contraente richiedente ed a produrre

oggetti, atti ed altri documenti, o copie autenticate degli stessi, necessari per i citati procedimenti. La richiesta di comparizione precisa, in particolare, in quale causa ed in quale qualità il funzionario dovrà deporre.

2. L'Amministrazione doganale della Parte Contraente, che accetta la richiesta precisa, se del caso, nell'autorizzazione che essa rilascia, i limiti entro i quali i propri funzionari possono testimoniare.

## COSTI

### Articolo 18

1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originate dall'applicazione del presente Accordo, fatta eccezione delle spese e delle indennità versate agli esperti ed ai testimoni, nonché dei costi degli interpreti e dei traduttori, quando questi non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.
2. Qualora per dar seguito alla richiesta debbano essere sostenute spese elevate e non usuali, le Parti Contraenti determinano, di concerto, le condizioni per soddisfare la richiesta, come pure le modalità di presa in carico di queste spese.

## ATTUAZIONE DELL'ACCORDO

### Articolo 19

1. L'attuazione dell'Accordo viene demandata direttamente alle Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti.
2. Viene istituita una Commissione mista italo-jugoslava, composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane ed il Direttore Generale dell'Amministrazione Federale doganale o da loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità, previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione doganale, per seguire l'evoluzione del presente Accordo, nonché per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che potrebbero sorgere.
3. I problemi per le quali non si trovi alcuna soluzione vengono sanati per via diplomatica.
4. Le Parti Contraenti concordano di incontrarsi per esaminare il presente Accordo, su richiesta o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, salvo se esse si notificano l'un l'altra per iscritto che questo esame non è necessario.

## AMBITO TERRITORIALE

## Articolo 20

Il presente Accordo è applicabile ai territori doganali delle due Parti Contraenti così come essi sono definiti dalle rispettive disposizioni nazionali legislative ed amministrative.

## ECCEZIONI

## Articolo 21

1. L'assistenza prevista dal presente Accordo può essere rifiutata quando questa sia di natura tale da pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi nazionali essenziali di una Parte Contraente, quando implichi la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale, oppure si riveli incompatibile con le disposizioni legislative ed amministrative applicate da questa Parte Contraente.
2. Qualora l'Amministrazione doganale richiedente non fosse in grado di soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe esserle inoltrata all'Amministrazione doganale adita, essa ne dà menzione nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta è a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.
3. L'assistenza può essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In questo caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza può essere fornita alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite.
4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.

## ENTRATA IN VIGORE E DENUNCIA

## Articolo 22

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo che le Parti Contraenti si sono notificate attraverso i canali diplomatici l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore.

## Articolo 23

Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti può denunciarlo in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica.  
Il presente Accordo cesserà di essere applicato tre mesi dopo la notifica della denuncia all'altra Parte Contraente.

I procedimenti in corso saranno in ogni caso completati secondo le disposizioni del presente Accordo.

Articolo 24

L'Accordo di mutua assistenza amministrativa, per la prevenzione e la repressione di frodi doganali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, firmato a Belgrado il 10 Novembre 1965, cesserà di essere applicato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Jugoslavia, dalla data in cui questo Accordo entrerà in vigore.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO A Belgrado ..... il 29.3.2002 in due originali, nelle lingue Italiana, Serba ed Inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione prevale il testo in inglese.

Per il Governo della  
Repubblica Italiana

*Mario Andreotti*

Per il Governo Federale della  
Repubblica Federale  
di Jugoslavia

*A. Gledits*



## ALLEGATO

## PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali che siano oggetto di trattamento informatizzato devono essere:
  - a) ottenuti e trattati in modo corretto e legale;
  - b) registrati per scopi specifici e legittimi e non usati in modo incompatibile con tali scopi;
  - c) appropriati, pertinenti e non eccessivi in relazione ai fini per i quali sono stati registrati;
  - d) accurati e, quando necessario, aggiornati;
  - e) conservati in materia che sia possibile identificare i soggetti cui gli stessi si riferiscono, per un lasso di tempo che non ecceda quello richiesto per gli scopi per i quali sono stati registrati;
2. I dati personali che forniscono informazioni di carattere razziale, sulle opinioni politiche o religiose o su altre credenze, così come quelle che riguardano la salute o la vita sessuale, non possono essere oggetto di trattamento informatizzato, salvo se la legislazione nazionale assicuri sufficienti garanzie di tutela. Queste disposizioni si applicano parimenti ai dati personali relativi a condanne penali.
3. Misure di sicurezza adeguate dovranno essere adottate affinché i dati personali registrati in archivi informatizzati, siano protetti contro distruzioni non autorizzate o perdite accidentali e contro qualsiasi accesso, modifica o diffusione non autorizzati.
4. Qualsiasi persona dovrà avere la possibilità:
  - a) di contestare l'esistenza di uno schedario informatizzato con dati personali, gli scopi per i quali siano principalmente utilizzati, il nome del responsabile di tale schedario;
  - b) di ottenere ad intervalli ragionevoli e senza indugio o spese eccessive, la conferma dell'eventuale registrazione di dati personali che la riguardano, in un archivio informatizzato, e la comunicazione di tali dati in forma comprensibile;
  - c) di ottenere, secondo i casi, la rettifica o la cancellazione di quei dati che siano stati trattati contravvenendo alle disposizioni della legislazione nazionale che detta i principi fondamentali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente allegato;
  - d) di disporre di mezzi di ricorso ove non sia stato dato seguito ad una richiesta, secondo i casi, di comunicazione, di rettifica o di cancellazione di cui alle precedenti lettere b) e c).

- 5.1 Non può essere concessa nessuna deroga alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente allegato, salvo che nei limiti previsti in questo paragrafo.
- 5.2 Si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1,2 e 4 del presente allegato qualora la legislazione della Parte Contraente lo preveda e tale deroga costituisca una misura indispensabile in una società democratica al fine di:
  - a) proteggere la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico nonché gli interessi finanziari dello Stato o a reprimere le violazioni alla normativa penale;
  - b) proteggere le persone alle quali si riferiscono i dati in questione ovvero i diritti e la libertà altrui.
- 5.3 La legge può prevedere restrizioni all'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 4 lettere b), c) e d) del presente allegato relativamente ad archivi informatizzati che contengano dati personali utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica qualora non vi sia rischio manifesto di attentare alla privacy delle persone alle quali si riferiscono i dati stessi.
6. Ciascuna Parte Contraente si impegna a prevedere sanzioni e mezzi di ricorso per le violazioni delle disposizioni della legislazione nazionale che detta i principi fondamentali definiti nel presente allegato.
7. Nessuna delle disposizioni del presente allegato deve essere interpretata nel senso di limitare o altrimenti intaccare la possibilità per una Parte Contraente di accordare alle persone alle quali si riferiscono i dati in questione, una protezione più ampia di quella prevista nel presente allegato.

**AGREEMENT ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE  
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC  
AND THE FEDERAL GOVERNMENT OF THE FEDERAL  
REPUBLIC OF YUGOSLAVIA FOR THE PREVENTION,  
INVESTIGATION AND REPRESSION OF CUSTOMS OFFENCES**

The Government of the Italian Republic and the Federal Government of the Federal Republic of Yugoslavia, hereafter referred to as the Contracting Parties,

Considering that offences against customs legislation are prejudicial to their economic, commercial, fiscal, social, cultural, industrial and agricultural interests;

Considering that action against customs offences can be made effective by the close co-operation between their Customs Administrations;

Having in mind the importance of accurate assessment of customs duties and other taxes collected at importation or exportation and of ensuring proper enforcement of measures of prohibitions, restrictions and controls, the latter including also those on the enforcement of the legal provisions and regulations on counterfeit goods and registered trademarks;

Considering that narcotic drugs and psychotropic substances trafficking represents a danger for public health and society;

Having regard to the United Nations Convention against the illicit traffic of narcotic drugs and psychotropic substances of 20 December 1988, including those listed in the annex to the aforesaid Convention and following amendments;

Having regard to the Customs Cooperation Council Recommendation on Mutual Administrative Assistance of 5 December 1953.

Have agreed as follows:

## DEFINITIONS

### Article 1

For the purposes of this Agreement:

a) "customs legislation" shall mean such laws and regulations enforceable by the two Customs Administrations with respect to:

- the importation, exportation, transit and storage of goods and capitals, including means of payment;
- the collection, guarantee and refund of duties and taxes concerning the importation and exportation;
- prohibition, restrictions and controls measures, including exchange control laws;
- the fight against illicit narcotic drugs and psychotropic substances trafficking;

- b) "Customs Administrations", shall mean the Italian Customs Administration including the Guardia di Finanza for the Italian Republic and the Federal Customs Administration for the Federal Republic of Yugoslavia, competent for the enforcement of the provisions referred to in paragraph a);
- c) "requesting Customs Administration", shall mean the Customs Administration of a Contracting Party which sends on a request for assistance in customs matters;
- d) "requested Customs Administration", shall mean the Customs Administration of a Contracting Party which receives a request for assistance in customs matters;
- e) "customs offence" shall mean any violation or attempted violation of customs legislation;
- f) "importation and exportation duties and taxes" shall mean importation and exportation duties and all other duties, taxes or levies collected upon importation or exportation, including, for the Italian Republic, the duties and taxes as set forth by the competent bodies of the European Union;
- g) "controlled delivery" shall mean the method, which allows goods known or suspected of illicit trafficking to enter into, exit from or move within the territory of the State of each of the Contracting Parties, under the control of the competent authorities of the Contracting Parties in order to identify the persons involved in committing offences;
- h) "person" shall mean any physical or legal person;
- i) "personal data" shall mean any information referred to an identified or identifiable person;
- j) "narcotic drugs and psychotropic substances" shall mean all products listed in the United Nations Convention against the illicit traffic of narcotic drugs and psychotropic substances of 20 December 1988, including those referred to in the annex to the aforesaid Convention and following amendments.

## SCOPE OF THE AGREEMENT

### Article 2

2. The Contracting Parties shall through their Customs Administrations afford each other administrative assistance under the terms set out in this Agreement, for the purpose of:
  - b) ensure the correct enforcement of the customs legislation;
  - c) prevent, investigate and repress the infringement of the customs legislation.

2. All assistance under this Agreement by either Contracting Party shall be performed in accordance with its national legal and administrative provisions and within the limits of its Customs Administration's competence and available resources.
3. This Agreement is intended solely for the mutual administrative assistance between the Contracting Parties; the provisions of this Agreement shall not give rise to a right on the part of any private person to obtain, suppress or exclude any evidence or to impede the execution of a request.

### SCOPE OF ASSISTANCE

#### Article 3

1. The Customs Administrations shall provide each other, either on request or on their own initiative, with information, documents and intelligence which help to ensure proper application of customs legislation and the prevention, investigation and repression of customs offence.
2. Either Customs Administration shall, in making inquiries on behalf of the other Customs Administration, act as if they were being made on its own account or upon request of another national authority.

#### Article 4

1. On request, the requested Customs Administration shall provide all information about the national customs legislation and procedures relevant to inquiries relating to a customs offence.
2. Either Customs Administration shall communicate, either on request or on its own initiative, any available information relating to:
  - a) new customs legislation enforcement techniques which have proved their effectiveness;
  - b) new trends, means or methods of committing customs offences.

### INSTANCES OF ASSISTANCE

#### Article 5

The Customs Administrations of the Contracting Parties will exchange, upon request and after prior investigation if needed, within the framework of the legal provisions and regulations, any information enabling them to ensure the correct collection of customs duties and taxes, especially the information that facilitates:

- a) the determination of dutiable value, the tariff classification of the goods and the origin of the goods;
- b) the enforcement of the provisions concerning prohibitions, restrictions and controls.

#### Article 6

On request, the requested Customs Administration shall provide information on, and maintain special surveillance over:

- a) persons known to the requesting Customs Administration to have committed a customs offence or suspected of doing so, particularly those moving into and out of the customs territory of the requested Contracting Party;
- b) goods either in transit or in storage notified by the requesting Customs Administration as giving rise to suspected illicit traffic into or out of the customs territory of the requesting Contracting Party;
- c) means of transport suspected by the requesting Customs Administration of being used to commit customs offences in the customs territory of either Contracting Party;
- d) places suspected by the requesting Customs Administration of being used to commit customs offences in the customs territory of either Contracting Party.

#### Article 7

1. The Customs Administrations shall provide each other, either on request or on their own initiative, with information and intelligence on transactions, completed or planned, which constitute or appear to constitute a customs offence.
2. In cases that could involve substantial damage to the economy, public health, public security or any other vital interest of one Contracting Party, the Customs Administration of the other Contracting Party shall, wherever possible, supply information on its own initiative.

#### Article 8

The Customs Administrations shall, on their own initiative or upon request, supply to each other the following information:

- a) whether goods exported from the territory of the State of the requesting Customs Administration have been lawfully imported into the territory of the State of the requested Customs Administration;
- b) whether goods imported into the territory of the State of the requesting Customs Administration have been lawfully exported from the territory of the State of the requested Customs Administration, and the customs procedure, if any, under which the goods had been placed.

#### Article 9

The Customs Administrations:

- a) assist each other with respect to the execution of preventive measures and proceedings, including the seizing, freezing or forfeiture of property;
- b) dispose of property, proceeds or instrumentalities forfeited as a result of the assistance provided for under this Agreement, in accordance with the national legal and administrative provisions of the Contracting Party in control of the property, proceeds or instrumentalities.

### CONTROLLED DELIVERY

#### Article 10

The Customs Administrations may, by mutual arrangements and in accordance with their respective applicable national laws and regulations, carry out the method of controlled delivery of goods intact, removed or replaced wholly or partly.

### DOCUMENTS AND INTELLIGENCE

#### Article 11

1. Original documents shall be requested only in cases where certified copies would be insufficient and shall be returned as soon as possible; rights of the requested Customs Administration or of the third Parties relating thereto shall remain unaffected.
2. Any documents, information and intelligence to be exchanged under this Agreement shall be accompanied by all relevant information for interpreting or utilizing them.



## USE OF INFORMATION AND DOCUMENTS

### Article 12

6. The information, communications and documents received in the context of the administrative assistance may be used in civil, penal and administrative proceedings under the conditions established by the respective internal laws only for the purpose of the present Agreement.
7. Such information, communications and documents may be disclosed to governmental bodies other than those provided for in this Agreement only if the Customs Administration that has supplied them grants express permission, and on condition that internal laws of the receiving Administration do not prohibit such communications.
8. The provisions of the previous paragraph are not applicable to information concerning offences relating to narcotic drugs and psychotropic substances. Such information may be communicated only to other authorities directly involved in the combating of illicit drug trafficking.
9. The documents, communications and information may be replaced, whenever possible, by computerized information produced in any form for the same purpose.
5. However, due to the obligations deriving to Italian Republic as a member State of the European Union, the provisions referred to in paragraph 2 do not forbid that the information, communications and documents received may, when required, be conveyed to the European Commission and to the other member States of the aforesaid Union.
6. The information, communications and documents available to the Customs Administration of the requesting Contracting Party, for the implementation of this Agreement, enjoy the same protection granted by the national laws of the aforesaid Contracting Party to documents and information of the same nature.

## PERSONAL DATA PROTECTION

### Article 13

Where personal data are exchanged under this Agreement, the Contracting Parties shall ensure a standard of data protection equivalent to the level of protection provided for in the legislation of the Contracting Party providing information or, at least, the level of protection resulting from the implementation of the principles listed in the Annex to this Agreement, which is an integral part of the latter.

## COMMUNICATION OF REQUESTS

### Article 14

1. Assistance under this Agreement shall be exchanged directly between the Customs Administrations.
2. Requests for assistance under this Agreement shall be made in writing and shall be accompanied by any documents deemed useful. When the circumstances so require, requests may also be made verbally. Such requests shall be promptly confirmed in writing.
3. Requests made pursuant to paragraph 2 of this Article shall include the following details:
  - a) the requesting Customs Administration;
  - b) the subject of and reason for the request;
  - c) a brief description of the matter, the legal elements and the nature of the proceeding;
  - d) the names and addresses of the parties concerned with the proceeding, if known.
5. The request made by either Customs Administration to follow a certain procedure shall be complied with, subject to the national legal and administrative provisions of the requested Contracting Party.
5. The documents, information and intelligence referred to in this Agreement shall be communicated to the Office, which is specially designated for this purpose by each Customs Administration. A list of officials of this Office shall be furnished to the Customs Administration of the other Contracting Party in accordance with the provisions provided for in Article 19.
6. The Customs Administrations shall take measures so that their officials responsible for the investigation and repression of customs offences maintain personal and direct relations with each other.

## EXECUTION OF REQUESTS

### Article 15

3. If the requested Customs Administration does not have the requested documents or information, it shall in accordance with its national legal and administrative provisions, either:

- a. initiate enquires to obtain those documents or information, or
  - b. promptly send the request to the appropriate agency, or
  - c. indicate which relevant authorities are concerned.
4. Any inquiry under paragraph 1 of this Article, include the taking of statements from persons from whom information is sought in connection with a customs offence as well as those from witnesses and experts.

#### Article 16

1. On written request, officials specially designated by the requesting Customs Administration may, with the authorization of the requested Customs Administration and subject to conditions the latter may impose, for the purpose of investigating a customs offence:
  - a) consult in the offices of the requested Customs Administration the documents, registers and any other relevant data to extract any information in respect of that customs offence;
  - b) take copies of the documents, registers and any other data relevant to that customs offence;
  - c) be present during an inquiry conducted by the requested Customs Administration in the customs territory of the requested Contracting Party and relevant to the requesting Customs Administration.
2. When officials of the requesting Customs Administration are present in the territory of the other Contracting Party, under the circumstances provided for in paragraph 1 of this Article, they must at all times be able to furnish proof of their official capacity.  
They shall, while there, enjoy the same protection and assistance as that accorded to customs officials of the other Contracting Party, in accordance with the laws in force there, and be responsible for any offence they might commit.

#### EXPERTS AND WITNESSES

#### Article 17

1. Upon request of the Customs Administration of either Contracting Party, the Customs Administration of the other Contracting Party authorizes, whenever possible, its officials, to testify as witnesses or experts in trials or administrative proceedings regarding customs offence prosecuted in the territory of the State of the requesting Contracting Party and to produce objects, deeds and other documents or certified copies of the latter, needed for the said

proceedings. The writ of appearance shall state, in particular, the lawsuit as well as the status in which the official is called to testify.

2. The Customs Administration of the Contracting Party accepting the request, states precisely, if required, in the issued authorisation, the limits within which its own officials may testify.

## COSTS

### Article 18

1. The Customs Administrations shall waive all claims for reimbursement of costs incurred in the execution of this Agreement, except for expenses and allowances for experts and witnesses as well as translators and interpreters other than Government employees, which shall be borne by the requesting Customs Administration.
2. If expenses of a substantial and extraordinary nature are or will be required to execute the request, the Contracting Parties shall consult each other to determine the terms and conditions under which the request will be executed, as well as the manner in which the costs shall be borne.

## IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT

### Article 19

4. The implementing regulations of this Agreement are rendered directly by the Customs Administrations of the Contracting Parties.
2. A Joint Italian - Yugoslavian Commission shall be established, to be composed of the Director of the Customs Agency and the Director General of the Federal Customs Administration or their representatives assisted by experts, that will meet whenever necessary, upon request from either Customs Administration, in order to supervise the progress of this Agreement as well as to find solutions to problems which might arise.
3. Problems for which no solutions are found shall be settled through diplomatic channels.
4. The Contracting Parties shall meet in order to review this Agreement upon request or after a period of five years from the date of its entry into force, unless they notify one another in writing that no such review is necessary.

**TERRITORIAL APPLICABILITY**

## Article 20

This Agreement shall apply to the customs territories of both Contracting Parties as defined in their national legal and administrative provisions.

**EXEMPTIONS**

## Article 21

1. Where assistance under this Agreement would be to the detriment of the sovereignty, security, public policy or other substantive national interest of the requested Contracting Party, or would involve a violation of industrial, commercial or professional secret or would be inconsistent with its national legal and administrative provisions, assistance may be refused.
2. If a Customs Administration requests assistance which it would not itself be able to provide, it shall draw attention to that fact in its request. Compliance with such a request shall be at the discretion of the requested Customs Administration.
3. Assistance may be postponed by the requested Customs Administration on the grounds that it will interfere with an ongoing investigation, prosecution or proceeding. In such a case the requested Customs Administration shall consult the requesting Customs Administration to determine if assistance can be given subject to such terms or conditions as the requested Customs Administration may require.
4. Where assistance is denied or postponed, reasons for the denial or postponement shall be given.

**ENTRY INTO FORCE AND DENUNCIATION**

## Article 22

This Agreement shall enter into force on the first day of the second month after the Contracting Parties have notified each other in writing through diplomatic channels that the internal legal requirements for the entry into force of this Agreement have been met.

## Article 23

The procedures in progress shall be completed, anyway, according to the provisions of the Agreement.

Article 24

The provisions of the existing Agreement on mutual, administrative assistance for the prevention and repression of customs frauds between the Italian Republic and the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, signed in Belgrade on November 10<sup>th</sup>, 1965, shall cease to be applied to the relations between the Italian Republic and the Federal Republic of Yugoslavia from the date on which this Agreement shall enter into force.

In witness whereof the undersigned Representatives, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE AT *Belgrade* on *29.3.2002* in two originals, in the Italian, Serbian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergences of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government  
of the Italian Republic

*Mario Andreotti*

For the Federal Government  
of the Federal Republic of Yugoslavia

*D. Stokich*

ANNEX

## PERSONAL DATA PROTECTION

1. Personal data undergoing automatic processing shall be:
  - a) obtained and processed fairly and lawfully;
  - b) stored for specified and legitimate purposes and not used in a way incompatible with those purposes;
  - c) adequate, relevant and not excessive in relation to the purposes for which they are stored;
  - d) accurate and, where necessary, kept up to date;
  - e) preserved in a form, which permits identification of the data subjects for, no longer than is required for the purpose for which those data are stored.
2. Personal data revealing racial origin, political opinions or religious or other beliefs, as well as personal data concerning health or sexual life, may not be processed automatically unless domestic law provides appropriate safeguards. The same shall apply to personal data relating to criminal convictions.
3. Appropriate security measures shall be taken for the protection of personal data stored in automated data files against unauthorized destruction or accidental loss as well as against unauthorized access, alteration or dissemination.
4. Any person shall be enabled:
  - a) to establish the existence of an automated personal data file, its main purposes, as well as the identity and habitual residence or principal place of business of the controller of the file;
  - b) to obtain at reasonable intervals and without excessive delay or expense, confirmation of whether personal data relating to him are stored in the automated data file as well as communication to him of such data in an intelligible form;
  - c) to obtain, as the case may be, rectification or erasure of such data if they have been processed contrary to the provisions of domestic law giving effect to the basic principles set out in principles 1 and 2 of this Annex;
  - d) to have a remedy if a request for, as the case may be, communication, rectification or erasure as referred to at paragraphs (b) and (c) of this principle is not complied with.

- 5.1 No exception to the provisions under principles 1, 2 and 4 of this Annex shall be allowed except within the limits defined in the following principle.
- 5.2 Derogation from the provisions under principles 1, 2 and 4 of this Annex shall be allowed when such derogation is provided for by the law of the Contracting Party and constitutes a necessary measure in a democratic society in the interest of:
  - a) protecting State security, public safety, the monetary interest of the State or the suppression of criminal offences;
  - b) protecting the data subject or the rights and freedoms of others.
- 5.3 Restrictions on the exercise of the rights specified in principle 4, paragraphs (b), (c) and (d) of this Annex may be provided by law with respect to automated personal data files used for statistics or for scientific research purposes where there is obviously no risk of an infringement of the data subjects.
6. Each Contracting Party undertakes to establish appropriate sanctions and remedies for violations of provisions of domestic law giving effect to the basic principles set out in this Annex.
7. None of the provisions of this Annex shall be interpreted as limiting or otherwise affecting the possibility for a Contracting Party to grant data subjects with a wider measure of protection than that stipulated in this Annex.